

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**OGGETTO:** Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla “*Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.*” gestito dalla Società “*Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.*” (P.IVA 01008531004), con sede legale ed operativa in Via Mattia Battistini, 44/46 – 00167 Roma (RM).

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con il quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

**DATO ATTO**, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, il Dr. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTA** la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: “*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria*”, con la quale è stata istituita l’Area denominata “*Autorizzazione e accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011*”;

**VISTA** la DGR n. 523 dell’11 novembre 2011 avente ad oggetto: “*Adozione del regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)” e ss.mm.ii.*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*”;

**VISTA** La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante “*Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “*misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica*”, ed in particolare l’art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che “*a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qualità previsti all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996*”

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe*";

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, *“le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi”*;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”* ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

**VISTO** che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l'attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”*;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante “*Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio*”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*” e, segnatamente, l’allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall’ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “*Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*”, come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;

**TENUTO CONTO** che con il citato Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**VISTO** l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 *“Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)”*

**VISTA** la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto *“ Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: *“Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”* con il quale si è:

- A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A (*“Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo”*), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B (*“Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione”*), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *“Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”;*

**VISTO** il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 *“Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”* che, tra l'altro: *“ ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno”;

**VISTO** il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

**TENUTO CONTO** in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL RME, ha proceduto ai sopralluoghi in data 10/09/2012, 19/10/2012 e 03/12/2012, 11/09/2012, 23-29/11/2012, 10-25/09/2012, 04/10/2012, 13/09/2012, 27/11/2012, 12/11/2012 presso la sede della Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A. gestita dalla Società “Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.”;
5. “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.”, ha trasmesso apposita relazione con nota prot. n. 183/DP del 04/02/2013 al Direttore Generale della ASL RME, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di **non conformità** ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

**PRESO ATTO** dell'attestazione di **non conformità** del Direttore Generale della ASL RM/E, prot. n. 5768 del 06/02/2013, con cui si attesta la non conformità del presidio sanitario denominato “Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.”, gestita dalla Società “Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.”, per carenza dei requisiti documentali e strutturali di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i.;

**VISTA** la nota Prot. n. 42061DB/04/14 del 05/03/2013 con la quale si trasmette l'attestazione di non

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

conformità alla Casa di Cura privata "Villa Aurora S.p.A." invitando contestualmente la struttura a formulare le proprie osservazioni nei termini stabiliti, alla luce di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2010, così come modificata dall'art. 1 comma 123, lettera d), della L.R. n. 12/2011;

**VISTO** il DCA n. U00426 del 4/10/2013 con il quale si è inteso disciplinare la: "*Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva*";

**CONSIDERATO** che il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00426/2013 ha stabilito che sono soggette a diffida, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003, le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di adozione del provvedimento, presentino le condizioni di seguito elencate:

- a) abbiano regolarmente presentato domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo;
- b) siano state ricomprese nel provvedimento di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22 della L. regionale n. 3/2010 e ss. mm. per gli effetti ivi previsti;
- c) abbiano presentato il crono-programma per l'acquisizione dei requisiti strutturali e tecnologici ai sensi dell'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, come modificato dalla L.R. n.12/2011;
- d) siano state oggetto di verifica da parte delle commissioni competenti delle Aziende Sanitarie Locali e non abbiano ottenuto l'attestazione di piena conformità (conformità con prescrizioni e/o condizionata e/o parziale), ovvero siano state destinatarie di provvedimenti di non conformità anche in ragione del mancato completamento dei lavori entro il termine del 31 luglio 2012, ed eventualmente già oggetto di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione e/o di diniego dell'accREDITAMENTO;

**CONSIDERATO** altresì che, al fine di uniformare la procedura amministrativa, il citato decreto commissariale prevede che tutte le strutture che presentino le condizioni di cui alle superiori lettere a), b), c), d), ancorché già destinatarie di precedente diffida e/o provvedimento di sospensione, ovvero di comunicazione di avvio del procedimento, all'esito della pubblicazione del predetto provvedimento, saranno in ogni caso oggetto di diffida ad adeguarsi nei termini di cui all'art. 11 della L.R. n.4/2003 a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

**CONSIDERATO** che decorso il termine di diffida, ovvero quello ulteriore di novanta giorni ove concesso, le strutture di cui sopra saranno oggetto di successiva verifica da parte della ASL di competenza, preordinata al rilascio dell'attestato di conformità finale, anche accertando l'avvenuto adeguamento alle disposizioni impartite in occasione di verifiche precedenti; l'attestato di non conformità finale comporta l'adozione, a cura della Regione, del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo e del diniego dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo;

**VISTE** le Determine Dirigenziali n. G02441 del 15/11/2013 e G00611 del 24/1/2014 avente ad oggetto: "*Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie destinatarie di diffida ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4 ottobre 2013*" con le quali, in attuazione del citato DCA 426/2013, sono state ricognite e individuate le strutture sanitarie e socio-sanitarie che rientrano nella disciplina di cui al DCA U00426/2013 al fine di permettere l'adozione dei conseguenti provvedimenti regionali;

**VISTO** in particolare che la Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A. è stata individuata come struttura rientrante nella disciplina del DCA n. 426/2013 e ricompresa nell'elenco di cui alle sopraccitate Determine;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTA** la nota n. prot. 108688 del 21/11/2013 con la quale la Società "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A", in persona del legale rappresentante, è stata diffidata, in attuazione del DCA n. 426/13 ed ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2003, a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione di Verifica Aziendale nell'ambito delle procedure per il rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica della nota medesima, fermo restando che, decorso il suddetto termine, la struttura, qualora non risulti aver acquisito tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sarà destinataria del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e del diniego dell'accREDITamento definitivo;

**VISTA** l'Autorizzazione del Medico Provinciale prot. 8/Roma/V/13224 del 29/03/1971 il cui contenuto s'intende integralmente riportato;

**VISTA** l'Autorizzazione della Regione Lazio n. 668 del 01/07/1978 il cui contenuto s'intende integralmente riportato;

**VISTA** la Deliberazione n. 447 del 25/03/1997 dell'Azienda USL RME avente ad oggetto: "*Individuazione dei soggetti privati già convenzionati esterni provvisoriamente accreditati per la prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del D.Lgs. 502/92 da inserire nell'apposito albo*";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 15/02/2000 avente ad oggetto: "*AccREDITamento provvisorio. Case di cura private già accreditate per acuti ai sensi della Legge 23/12/1994, n. 724 art. 6 comma 6 – Variazioni*";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 13/02/2001 avente ad oggetto: "*Casa di cura privata "Villa Aurora" sita in Roma – Modifica ed integrazione DGR 8662/97 – concernente conferma autorizzazione, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, con prescrizioni*";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 08/03/2002 recante come oggetto: "*Casa di cura privata "Villa Aurora", sita in Roma – Via Mattia Battistini, 10 – Modifica Deliberazioni Giunta Regionale relative autorizzazione ai sensi della L.R. 31/12/1987, n. 64; n. 8662/97 e n. 229/01*";

**VISTA** la Determinazione D464/10/D del 17/06/2002 avente ad oggetto: "*Casa di cura privata "Villa Aurora", sita in Roma, Via Mattia Battistini, 44 – Presa d'atto modifica ripartizione per area tipologica posti letto accreditati provvisoriamente*";

**VISTA** la Determinazione D2515 del 01/10/2003 recante come oggetto: "*Casa di cura privata "Villa Aurora" sita in Roma. Via Mattia Battistini, 44 – Presa d'atto parere favorevole Azienda USL ROMA E per sostituzione unità funzionale di degenza relativa posti letto già autorizzati*";

**VISTO** il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 30/09/2010 n. 80 avente ad oggetto: "*Riorganizzazione della Rete ospedaliera regionale*";

**VISTO** il DCA n. 80/2011 avente ad oggetto: "*Ratifica intesa di riorganizzazione con la struttura per acuti Villa Aurora. Parziale modifica decreto commissariale n. 80/2010 e s.m.i.* " nel quale si prende atto dell'istanza del 4 luglio 2011 formulata dal Legale Rappresentante della struttura, con cui si chiede di rinunciare, rispetto a quanto indicato nel decreto 80/2010, ad ulteriori 50 posti letto per acuti e contestualmente di riconfigurare i residui 30 posti letto in struttura monospecialistica

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ortopedica, nonché di poter attivare 50 posti letto di RSA categoria R2D;

**VISTO**, quindi l'attestato di **conformità** reso con nota del Direttore Generale della ASL di RM E del 08/04/2014 prot. n. 13297, assunta agli atti in data 10/04/2014 prot. n. 21881, con cui, visti gli esiti della verifica dell'adempimento della diffida ex art. 11 L.R. 4/2003 adottato ai sensi del DCA 426/2013, si attesta che la struttura sanitaria denominata "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A." con sede operativa in Via Mattia Battistini, 44/46 – 00167 Roma (RM) gestito dalla Società "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A." P.IVA 01008531004 ai fini della conferma dell' **autorizzazione all'esercizio** possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i, per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:

**"CASA DI CURA PRIVATA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE, INDIRIZZO MONOSPECIALISTICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DOTATA DI:**

- 25 posti letto ordinari di Ortopedia e Traumatologia
- 5 posti letto di day surgery di Ortopedia e Traumatologia
- 8 posti letto ordinari privati di chirurgia generale
- Blocco operatorio
- Frigoemoteca (Convenzione con il C.T. dell'ACO S. Filippo Neri)

**ED I SEGUENTI SERVIZI UTILIZZABILI ANCHE DA UTENTI ESTERNI:**

- Laboratorio di analisi generale di base
- Diagnostica per immagini (Radiologia Diagnostica, Tac, Ecografia)
- Ambulatorio di Assistenza Specialistica di II Livello branca di Ortopedia
- RSA per persone non autosufficienti, anche anziane, livello medio-alto, 50 posti residenza mantenimento A, in accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti per l'attività sanitaria"

**ATTESTA INOLTRE CHE**

la struttura sanitaria denominata "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A." con sede operativa in Via Mattia Battistini, 44/46 – 00167 Roma (RM) gestito dalla Società "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A." P.IVA 01008531004 possiede i requisiti ulteriori previsti per l'**accreditamento istituzionale definitivo** di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

**"CASA DI CURA PRIVATA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE, INDIRIZZO MONOSPECIALISTICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DOTATA DI:**

- 25 posti letto ordinari di Ortopedia e Traumatologia
- 5 posti letto di day surgery di ortopedia e traumatologia
- Blocco operatorio
- Frigoemoteca (Convenzione con il C.T. dell'ACO S. Filippo Neri)

**ED I SEGUENTI SERVIZI UTILIZZABILI ANCHE DA UTENTI ESTERNI:**

- Laboratorio di analisi generale di base
- Diagnostica per immagini (Radiologia Diagnostica, Tac, Ecografia)
- Ambulatorio di Assistenza Specialistica di II Livello branca di Ortopedia

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *RSA per persone non autosufficienti, anche anziane, livello medio-alto, 50 posti residenza mantenimento A, in accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti per l'attività sanitaria*";

**DATO ATTO** che lo stesso attestato di conformità del Direttore Generale prot. 1329 del 8/4/2014 ha evidenziato che "*L'RSA per persone non autosufficienti, anche anziane, livello medio-alto, 50 posti residenza mantenimento A, in accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti per l'attività sanitaria*";

**VISTO** che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**VISTO** l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "*1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*";

**VISTA** la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 08/07/2014 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

## DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di confermare, in favore della Società "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A." (P. IVA 01008531004) sede legale in Via Mattia Battistini, 44/46 - 00167 Roma quale gestore della struttura "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.", in persona del legale rappresentante Sig.ra Zoppoli Gaetana nata a Roma (RM) il 28/05/1933, **l'autorizzazione** all'esercizio per la seguente attività sanitaria:
  - *Attività di ricovero*
    - n. 25 p.l. di Ortopedia e Traumatologia;
    - n. 5 p.l. di Day Surgery di Ortopedia e Traumatologia;
    - n. 8 p.l. di Chirurgia Generale;
  - *Ambulatori di specialistica che svolgono attività anche per gli esterni*
    - Laboratorio Generale di Base;
    - Diagnostica per Immagini;
    - Ortopedia e Traumatologia;
- 2) di rilasciare, in favore della Società "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A." (P. IVA

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

01008531004) sede legale Via Mattia Battistini, 44/46 - 00167 Roma quale gestore della struttura Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A., in persona del legale rappresentante Sig.ra Zoppoli Gaetana nata a Roma (RM) il 28/05/1933, l'autorizzazione all'esercizio per la seguente attività sanitaria:

- RSA mantenimento A n. 50 p.r.;
- 3) di rilasciare, in favore della Società "Casa di cura privata Villa Aurora S.p.A." (P. IVA 01008531004), quale gestore della struttura "Casa di cura privata Villa Aurora S.p.A.", **l'accreditamento istituzionale definitivo e, per l'RSA l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:
- *Attività di ricovero*
    - n. 25 p.l. di Ortopedia e Traumatologia;
    - n. 5 p.l. di Day Surgery di Ortopedia e Traumatologia;
  - *Ambulatori di specialistica che svolgono attività anche per gli esterni*
    - Laboratorio Generale di Base;
    - Diagnostica per Immagini;
    - Ortopedia e Traumatologia;
  - RSA mantenimento A n. 50 p.r.
- 4) di prendere atto che la **Direzione Sanitaria** della "Casa di cura privata Villa Aurora S.p.A." è affidata al Dott. Antoniozzi Tranquillo, nato a Roma (RM) il 28/10/1968, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 53947;
- 5) di prendere atto che il **Medico Responsabile** della RSA della "Casa di cura privata Villa Aurora S.p.A." è il Dott. Rossi Agostino nato a Rieti (RI) il 01/07/1941, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Cardiologia e Medicina Interna, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 16479;
- 6) di prendere atto che l'**Infermiere Responsabile** della RSA della "Casa di cura privata Villa Aurora S.p.A." è la Sig.ra Maschietto Maria Grazia, nata a Roma (RM) il 23/09/1959, iscritta all'Albo degli Infermieri Professionali del Collegio Provinciale di Roma con posizione n. 04527, in possesso del Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;
- 7) di dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza a mezzo raccomandata r.r.;
- 8) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 9) di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile e dell'Infermiere Dirigente Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

L'accREDITAMENTO istituzionale limitatamente ai posti residenza della RSA si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: “Nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso”.

Trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso.

La qualità di soggetto accREDITATO non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli “Accordi contrattuali” di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Argomenti – Sanità”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti  
